

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA E HTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1020 del 14 MAG. 2020

**Oggetto:** *Regolarizzazione della posizione assicurativa I.N.A.I.L. relativa all'apparecchiatura radiologica messa in funzione presso la U.O.C. Diagnostica per Immagini del PO di Rieti per l'anno 2020. Liquidazione dell'importo di € 493,66*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore :  
Ing. Marco Risa

Firma

Marco Risa

Data

12/05/2020

Il Dirigente :  
Ing. Erminio Pace

Firma

Erminio Pace

Data

12/05/2020

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

PROV. 344

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

502020111 = Aut. 21.10/2020

Data

12/05/2020

Firma

Antonella Rossetti  
Dott.<sup>ssa</sup> Antonella Rossetti

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018, con Deliberazione n. 296 del 19/04/2018 e con nota prot. n. 72472 del 20/12/2019;

### IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA E HTA

**PREMESSO** che:

- la legge 20 febbraio 1958, n. 93 ha stabilito la tutela assicurativa dei medici esposti al rischio di malattie e di lesioni conseguenti all'azione dei raggi X. L'onere dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055 è a carico dei possessori a qualunque titolo degli apparecchi radiologici;
- il premio assicurativo per gli apparecchi RX viene stabilito in relazione al numero di apparecchi installati, secondo la classificazione prevista dalla tabella allegata al D.M. 24.9.1996, nonché la tabella allegata alla circ. 21/2014, che include fra gli "Apparecchi radiologici di diagnostica" quelli installati presso "Ospedali, cliniche e Istituti universitari, presso Istituti, Enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private";

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 25046 del 27/04/2020, è stata data comunicazione all'INAIL della messa in servizio di un nuovo apparecchio portatile per radiologia, presso la U.O.C. Diagnostica per Immagini del PO di Rieti;

**CONSIDERATO** che l'I.N.A.I.L. ha trasmesso:

- in data 05/05/2020 la variazione del rapporto assicurativo richiesto (*Allegato 1*), istituendo all'interno della PAT 92909789 la nuova apparecchiatura radiologica di matricola BRW006202004013 e richiedendo il pagamento del relativo premio per l'anno 2020;
- l'importo del premio è pari a € 493,66 per la nuova apparecchiatura;

**RITENUTO** necessario al fine della copertura assicurativa, procedere alla liquidazione dell'importo pari ad € 493,66 a saldo della P.A.T. 92909789, in favore dell'I.N.A.I.L.;

**VISTO** il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;


**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

**DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE** in favore dell'I.N.A.I.L., l'importo totale pari ad € 493,66 a saldo della posizione assicurativa relativa alla apparecchiatura radiologica in funzione presso la Casa Circondariale del PO di Rieti;
2. **DI INCLUDERE** l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 493,66 nel conto di costo 502020114 – “*premi di assicurazione - altri premi assicurativi*” – Bilancio 2020;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria, per la corresponsione della suddetta somma utilizzando il relativo modello F24;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente della U.O.S.D. Ingegneria  
Biomédica Clinica e HTA  
Ing.  Emanuele Pace

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f. f.: Dott. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 14 MAG. 2020


La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 14 MAG. 2020

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 14 MAG. 2020

in oggetto  per esteso

Rieti li 14 MAG. 2020

IL FUNZIONARIO



ALL. 1



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di RIETI  
VIA LIONELLO MATTEUCCI, 6  
02100 RIETI RI  
telefono:0746/2831  
e-mail:RIETI@INAIL.IT  
pec:RIETI@POSTACERT.INAIL.IT

Spett.le  
AZIENDA U.S.L. RIETI  
asl.rieti@pec.it

RIETI, 05/05/2020

Codice fiscale: 

0	0	8	2	1	1	8	0	5	7	7				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

**Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 3635108/80**

Sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione 'Ditta' pervenuta il 27/04/2020 abbiamo provveduto a:

Istituire	
	<p>All'interno della PAT n° <b>92909789</b> e della polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apparecchi RX :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Un nuovo apparecchio RX BRW006202004013 con decorrenza dal 27/04/2020</li> </ul> </li> </ul>

Nei rispettivi allegati sono riportate le variazioni effettuate.

**Sede Inail : come contattarla**

La Sede INAIL competente, individuata in relazione all'ubicazione della sede legale dell'azienda, è quella di RIETI Codice Sede 24300

- Indirizzo: V.LE MATTEUCCI, 6
- Telefono: 0746/2831
- Indirizzo di posta elettronica: rieti@inail.it
- Contact Center Inail: 06.6001

Potrà inoltre trovare le Informazioni di carattere generale sull'assicurazione INAIL e gli orari aggiornati di apertura al pubblico delle Sedi territoriali, nel sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

Il provvedimento è stato emesso con pratica n 49742795 dalla Sede di RIETI, V.LE MATTEUCCI 6, numero di telefono 0746/2831, ed indirizzo di posta elettronica rieti@inail.it.

## Importo dovuto

L'importo dovuto per l'assicurazione è di € 493,66 come risulta dal riepilogo.

## Termini e modalità di pagamento

I pagamenti dei premi dovranno essere effettuati alle scadenze previste nel seguente prospetto a partire dal 16/06/2020 compilando la sezione INAIL del modello F24.

DETTAGLIO PREMI RICHIESTI PER ANNO		
Richiesta	Importo dovuto	Scadenza
110207	-61,75	18/02/2019
110208	555,41	16/06/2020

I codici per eseguire i versamenti sono indicati nel fac-simile che segue.

### (FAC-SIMILE MOD. F24)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI												
	CODICE SEDE	CODICE DITTA	C.C.	NUMERO DI RIFERIMENTO	CAUSALE	IMPORTI A DEBITO VERSATI	IMPORTI A CREDITO COMPENSATI					
INAIL	24300	3635108	80	110207	P	0,00	61,75					
INAIL	24300	3635108	80	110208	P	555,41	0,00					
<b>Totale</b>							<b>555,41</b>	<b>61,75</b>	<b>+/-</b>	<b>+</b>	<b>SALDO (I-L)</b>	<b>493,66</b>

### (FAC-SIMILE MOD. F24 EP)

Il modello di pagamento F24 EP, esclusivamente telematico, deve essere utilizzato dagli enti e dalle amministrazioni dello stato che rientrano nel sistema di tesoreria unica.

SEZIONE	CODICE TRIBUTI/ CAUSALE	CODICE	ESTREMI IDENTIFICATIVI	RIFERIMENTO A	RIFERIMENTO B	IMPORTI A DEBITO VERSATI
N	110207	24300	3635108	P		
N	110208	24300	3635108	P		

SALDO FINALE EURO +

## Rateazione

Il versamento può essere effettuato anche in forma rateale. La rateazione deve essere richiesta alla Sede INAIL competente su indicata (art.2, comma 11, D.L. n. 338/1989).

## Ricorsi

Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti l'applicazione delle Tariffe dei premi, compresi i provvedimenti di inquadramento nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'Inail e di decorrenza dell'inquadramento disposto dall'Inps, il datore di lavoro può presentare, con modalità telematica, entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati, previsto dagli articoli 45 e seguenti del Testo Unico 30 giugno 1965 n.1124 e dall'articolo 4 del DPR n. 314/2001:

- **ricorso al Presidente** dell'Inail, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente, ovvero,
- **opposizione alla Sede Inail** territorialmente competente, in ragione della sede legale della ditta.

L'efficacia sospensiva, prevista dall'articolo 45, comma 2, del Testo Unico, opera per i provvedimenti impugnati con ricorso al Presidente o con opposizione alla Sede presentati nel termine dei 30 giorni.

#### **Aziende soggette all'inquadramento disposto dall'Inps:**

L'Inail adotta la classificazione aziendale individuata dall'Inps, ai sensi dell'art.49, comma1, lettera e, della Legge 88/1989.

Il datore di lavoro dovrà indirizzare eventuali contestazioni su tale classificazione direttamente all'Inps, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per tali ricorsi.

Per le controversie riguardanti i premi speciali unitari, disciplinati dagli articoli 42 e 39 del Testo Unico, ad eccezione dei premi speciali artigiani che ricadono nell'ambito di applicazione delle Tariffe dei premi, il ricorso può essere presentato innanzi:

- **all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.**

#### **Allegati**

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento. La legenda che chiarisce la terminologia adottata nel presente provvedimento è disponibile sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

AGNESE PAOLUCCI

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

#### **Riferimenti normativi**

Regio Decreto 28/10/1940 n. 1443 "Codice di procedura civile".

D.P.R. 30/06/65 n. 1124, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Legge 9/03/1989 n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

D.L. 9/10/1989 n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7/12/1989 n. 389 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati".

Decreto Legislativo 38 del 23 febbraio 2000.

Decreto ministeriale 12 dicembre 2000- Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative Modalità di applicazione.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 14 maggio 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso la tariffa dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni".

Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", articolo 11, come modificato dall'articolo 38 della legge n. 183 del 4 novembre 2010.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019- Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative Modalità di applicazione.

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019 -Nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019-Nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione.





## POLIZZA APPARECCHI RX

## ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

## MODALITA' DI CALCOLO DEL PREMIO

L'importo del premio speciale unitario per gli apparecchi radiologici è impostato su un sistema tabellare che comprende premi speciali annui per singolo apparecchio, fissati con decreto ministeriale, diversificati in relazione alla tipologia degli apparecchi (diagnostica o terapia) ed al luogo dove sono installati e funzionano (ospedali, cliniche ecc). Si precisa che nel caso di unica centrale che permetta l'uso contemporaneo di più apparati radiogeni, il premio viene calcolato per il numero degli apparati stessi. Non influisce nel calcolo del premio il numero delle persone addette all'uso né la loro retribuzione.

L'importo ottenuto va maggiorato dell'1% (addizionale ANMIL).

## DECORRENZA

L'assicurazione decorre dal 27/04/2020.

Periodo assicurativo		Matricola	Tipologia apparecchio	Struttura di installazione	Premio dovuto per apparecchiatura
Dal	Al				
27/04/2020		BRW006202004013	A1	App. di diagnostica Case di cura, enti, osped. e strut.univ.	649,19

## POLIZZA RADIOLOGI

## RIDUZIONE LEGGE n 147/2013

Periodo		Importo riduzione	IGM	IGA	Istanza I/P L.147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)
Dal	Al					
17/10/2019	17/10/2019	0,00	0,12	0,00	N	15,24
01/01/2020	26/04/2020	1.271,15	0,21	0,00	N	15,29
27/04/2020	31/12/2020	2.641,56	0,21	0,00	N	15,29

**Riduzione legge 147/2013**

L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha stabilito la riduzione dei premi assicurativi a decorrere dal 2014 in relazione all'andamento infortunistico. In proposito per la polizza speciale istituita da oltre un biennio, la riduzione spetta se l'indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all'indice di gravità medio (IGM). In caso di polizza istituita da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il MODULO OT20.

La riduzione non spetta se per la polizza l'indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell'indice di gravità medio (IGM) oppure la polizza è istituita da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio con il MODULO OT20.

Se sussistono i requisiti per l'applicazione della riduzione il campo è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale. Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato.

**IGM**

Indica l'Indice di Gravità Medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per la polizza a livello nazionale. Viene valorizzato solo nel caso in cui la polizza sia istituita da oltre un biennio.

**IGA**

Indica l'Indice di Gravità Aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per la polizza a livello aziendale. Viene valorizzato solo nel caso in cui la polizza sia istituita da oltre un biennio.

**Istanza I/P L. 147/2013**

Indica che è stata presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013 con il MODULO OT20.

## RIEPILOGO IMPORTI CALCOLATI

## POLIZZA APPARECCHI RX

PREMIO							
Titolo	Dal	Al	Infortuni	Sil/asb	Addizionale Fondo amianto	Anmil	Importo calcolato
110770	01/01/2019	31/12/2019	-61,14	0,00	0,00	-0,61	-61,75
110771	01/01/2020	31/12/2020	549,91	0,00	0,00	5,50	555,41

DETTAGLIO PREMI RICHIESTI PER ANNO					
Pat	Anno	Tipo polizza	Premio precedente	Premio integrazione	Premio attuale
92909789	2019	Apparecchi RX	22.030,36	-61,75	21.968,61
92909789	2020	Apparecchi RX	21.338,53	555,41	21.893,94